



**Kantonsgericht von Graubünden
Tribunale cantonale dei Grigioni
Dretgira chantunala dal Grischun**

Rif.:
BK 03 60

Coira, 14 gennaio 2004

Comunicata per iscritto il:

Decisione

Camera di gravame

Presidenza	Vicepresidente Bochsler
Giudici	Heinz-Bommer e Rehli
Attuario	Crameri

Visto il gravame

del dott. X., impugnante,

contro

il decreto di rifiuto della Procura pubblica dei Grigioni del 24 ottobre 2003, comunicato il 28 ottobre 2003, nella causa dell'impugnante contro Y., opponente al gravame,

concernente lesioni colpose,

è risultato:

A. Il 28 agosto 2003, verso le ore 12.45, sul tornante della strada cantonale del A., circa 600 m a nord della dogana B., è successo un incidente della circolazione. La collisione è avvenuta tra l'autovettura Ferrari, targata I, C., guidata da X., che scendeva verso D., e l'autoarticolato Scania/Lamberet, con targhe E./F., condotto da Y., che saliva in direzione opposta. Il dott. med. G., H., che il giorno dopo ha visitato X. ha constatato le seguenti lesioni:

“Leichte Nackenverspannung nach seitlichem Kollisionstrauma am Vortag. Schmerzempfindlichkeit bei Druck im unteren Bereich der Halswirbelsäule. Keine Bewegungseinschränkung, keine neurologische Ausfälle”.

Dal Posto di D. della Polizia cantonale i danni materiali sono stati stimati fr. 15'000.-- alla vettura Ferrari e fr. 1'000.-- all'autoarticolato Scania/Lamberet.

In merito all'incidente X. ha sostenuto che all'entrata del tornante il semirimorchio dell'autoarticolato aveva oltrepassato la linea di direzione ed aveva urtato contro la parte anteriore sinistra della sua vettura. Dal canto suo Y. ha dichiarato che aveva guidato il suo articolato il più possibile a destra, che poteva darsi che la ruota dell'asse posteriore si trovasse esattamente sulla linea di mezzaria, che la Ferrari aveva incrociato senza problemi il suo trattore a sella, che dopo s'era spostata verso la linea di direzione avvicinandosi al semirimorchio e che poi aveva avvertito un urto. I., che, preceduto da due autovetture e dall'autoarticolato, circolava pure in direzione nord, ha testimoniato che non era in grado di dire se al momento del sinistro l'autoarticolato era completamente oltre la linea di direzione o se sporgeva leggermente oltre la stessa. Gli agenti della Polizia cantonale hanno rilevato sulla corsia sud una traccia di sfregamento di un pezzo della carrozzeria della Ferrari rimasto bloccato sotto la ruota anteriore sinistra. Questa traccia ha una lunghezza di 12 m, inizia a 20 cm dalla linea di direzione e finisce sul lato opposto della corsia. Sulla corsia nord hanno trovato delle squame di vernice rossa dell'autovettura sparse fino ad una distanza di 40 cm dalla linea di direzione.

B. Sporta querela penale per lesioni colpose da parte di X. contro Y., con decreto del 24 ottobre 2003, comunicato il 28 ottobre 2003, la Procura pubblica dei Grigioni ha rifiutato l'apertura di un'istruttoria. A motivo ha addotto che era assodato che Y. aveva condotto l'autoarticolato il più possibile a destra e che una violazione di norme della circolazione stradale non era documentata. Di conseguenza non gli potevano essere imputate le lesioni subite dall'altro protagonista dell'incidente.

C. In data 17 novembre 2003 X. è insorto contro il decreto di rifiuto ed ha chiesto alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni che vengano

rivedute la dinamica dell'incidente e l'attribuzione della colpa all'autore dello stesso.
- Dei motivi si dirà nei considerandi.

La Procura pubblica ha proposto la reiezione del gravame.

Da Y. una presa di posizione non è stata richiesta.

La Camera di gravame considera :

1. Ai sensi dell'art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni può essere proposto contro i decreti e le decisioni del Procuratore pubblico nonché contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati. Con questo rimedio può esser fatta valere la violazione di diritto o l'abuso del potere discrezionale. Giusta l'art. 139 cpv. 1 LGP è legittimato a proporlo chiunque è colpito dal decreto impugnato e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Le premesse della legittimazione - l'esser colpito dal querelato decreto e l'interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica - devono essere adempite cumulativamente. Interesse tutelabile è reputato l'onere imposto dall'impugnato decreto. Segnatamente il danneggiato può presentare gravame contro decreti di rifiuto (art. 81 LGP). L'impugnativa è da inoltrare per iscritto entro 20 giorni dalla ricezione del decreto (art. 139 cpv. 2 LGP). Essa dev'essere brevemente motivata e se l'impugnante dispone di prove, queste vanno allegate (art. 20 LPAC).

Vittima di lesioni colpose, X. deve essere reputato danneggiato ai sensi dell'art. 139 LGP e di conseguenza legittimato ad impugnare il decreto con cui è stata rifiutata l'inchiesta nei confronti di Y.. Dato che anche le ulteriori premesse sono adempite, il gravame è ricevibile in ordine.

2. Prescindendo da eccezioni che nel concreto caso non si sono verificate, il gravame è di pura natura cassatoria (PTC 1999 no. 36). Nell'ambito della procedura di gravame che serve alla correzione di atti istruttori viziati non è ammissibile, come pretende l'impugnante, emanare un verdetto di colpevolezza, quindi una sentenza di merito. Questo è compito del giudice di merito, ossia del Presidente di circolo o del Tribunale distrettuale. La Camera di gravame può unicamente vagliare se oggettivamente e soggettivamente sono adempite le premesse per una persecuzione penale, vale a dire se la fattispecie da apprezzare è o non è sufficiente per promuovere un'accusa. È la fattispecie da giudicare insufficiente e non sono reperibili mezzi di prova, che possibilmente potrebbero modificarla, il gravame

dev'essere respinto e il decreto di rifiuto protetto. Nel caso contrario il gravame va accolto, il decreto di rifiuto annullato e la causa rinviata all'istanza precedente per il completamento dell'istruttoria e nuova decisione.

3. Giusta l'art. 81 LGP se una denuncia penale si rivela a prima vista infondata, il Procuratore pubblico nega l'istruttoria, informandone il denunciante con breve motivazione. Il rifiuto è giustificato, se dall'inizio è certo che per assenze effettive o legali non v'è un reato o se rilevanti premesse per il perseguimento penale non sono adempite o se una pretesa azione è sì passibile di pena, ma manca manifestamente un sufficiente sospetto (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Auflage, Chur 1996, pag. 160).

Nel concreto caso è da vagliare unicamente se l'istruttoria nei confronti di Y. è stata a ragione rifiutata. Col comportamento di X., che non è oggetto dell'impugnato decreto di rifiuto la Camera di gravame non deve occuparsi. Essa deve quindi soltanto esaminare se al querelato può o non può esser messo a carico un atto punibile. Contrariamente all'assunto dell'impugnante col decreto di rifiuto a lui (X.) non è stata addossata alcuna colpa. Col suo comportamento dovrà occuparsi il Presidente del Circolo di Poschiavo, a cui è stata trasmessa la causa per l'esame di sua competenza.

4. a) Al rimprovero fatto dall'impugnante secondo cui Y. avrebbe sì condotto il trattore a sella il più possibile a destra, ma non il semirimorchio, altro senso non può essere attribuito che quello d'aver violato il suo dovere di diligenza.

b) Generalmente una lesione colposa a seguito di un incidente della circolazione stradale non può essere commessa che per il tramite della violazione di regole della circolazione. La causa del successo è questa contravvenzione col forzatamente insito pericolo astratto della circolazione o concreto di una o più persone (art. 90 LCS). Nella stessa misura come la lesione è la conseguenza del precedente pericolo astratto o concreto, pure tra l'illegalità della fattispecie di pericolo e quella del reato contro l'integrità della persona v'è un rapporto diretto e stretto, poichè illegittima è la lesione corporale solo se lo era anche il comportamento pericoloso. L'illecito del pericolo, che è base e premessa dell'illecito della violazione, costituisce con questo un'insieme ed è contenuto nella fattispecie dell'art. 125 CP. Lo stesso vale per la colpa. Come è stato esposto nella DTF 91 IV 32 seg. l'imprudenza antidoverosa, che costituisce la colpa al delitto dell'art. 125 CP, nel caso di incidenti della circolazione consiste proprio nel fatto che l'autore s'è reso colpevole della vio-

lazione di regole della circolazione e con ciò della messa in pericolo della stessa. La colpa che v'è nella messa in pericolo della sicurezza della circolazione e di quella di singole persone è anche la colpa che per la lesione colposa va a carico dell'autore.

c) L'art. 34 cpv. 1 LCS stabilisce che i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. Sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra il conducente non è tenuto a circolare a destra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso nè i veicoli che seguono (art. 7 cpv. 1 ONC). L'obbligo di circolare a destra secondo le testè citate disposizioni ha valore generale. Anche su strade larghe il conducente non deve circolare a piacimento sulla sua corsia, ma è tenuto a circolare il più possibile a destra, tenendo una distanza dal margine destro della strada adeguata alle circostanze.

Nel concreto caso dagli atti si evince che Y. ha condotto l'autoarticolato il più possibile a destra (cfr. atto no. 2, foto nn.1 e 2 nonché atto no. 3). Questa circostanza non è contestata. X. stesso fa valere che per quanto riguarda il trattore a sella più a destra non poteva spostarsi. Ciò è inoltre suffragato dal fatto che egli ha incrociato senza difficoltà il trattore a sella. In simili circostanze il conducente dell'autoarticolato ha osservato l'obbligo di circolare a destra impostogli. Valutando la posizione finale delle tre ruote del semirimorchio e l'inizio della traccia di sfregamento di un pezzo della carrozzeria della Ferrari rimasto bloccato sotto la ruota anteriore sinistra della stessa (cfr. atto no. 2, foto nn. 2, 3, 5 e 7 nonché atto no.3) può essere ammesso che la parte centrale del semirimorchio ha invaso per circa 20 cm la corsia di contromano. Tuttavia questa circostanza non può essere imputata all'autista. Che egli abbia tagliato la curva, come pretende l'impugnante, non è per niente documentato. Manifestamente essa va attribuita alla rilevante lunghezza del semirimorchio ed al raggio del tornante, che inevitabilmente hanno avuto per conseguenza che la parte centrale del semirimorchio ha per circa 20 cm invaso la corsia di contromano. Come risulta dall'atto no. 2, foto no. 1 questa realtà incontestabile non ostacolava però l'incrocio con delle automobili (art. 7 cpv. 1 ONC), sicchè, contrariamente all'assunto dell'impugnante, il conducente dell'autoarticolato non era obbligato a prendere dei provvedimenti (ridurre la velocità o addirittura fermarsi). Ne viene che Y. s'è comportato correttamente. Soggettivamente non gli può quindi essere addebitata una violazione degli art. 34 cpv. 1 LCS e 7 cpv. 1 ONC, anche se oggettivamente è stata invasa la corsia di contromano. Dato che la violazione delle citate

norme va negata, è esclusa anche l'imputazione di lesioni colpose. Per questo motivo l'impugnato decreto di rifiuto non presta fianco a delle critiche. Il gravame si rivela perciò infondato e dev'essere respinto.

5. L'esito di questa procedura ha per conseguenza che i costi della stessa vanno a carico dell'impugnante (art. 160 cpv. 1 LGP).

La Camera di gravame decide :

1. Il gravame è respinto.
2. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- vanno a carico dell'impugnante.
3. Comunicazione a:

Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Vicepresidente **L'Attuario**